

IL PRATICO:

istruzioni d'uso per l'ingegnere



Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia



C.R.O.I.L.

Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardia

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo



Ordine
degli **ingegneri**
della **provincia**
di **Mantova**



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



ORDINE INGEGNERI LODI



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ordine
Ingegneri
provincia di Pavia

ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA
DI VARESE



INDICE

EDITORIALE PRESIDENTE CROIL.....	I
EDITORIALE PRESIDENTE REFERENTE AREA GIOVANI E TRIENNALI.....	II
PREFAZIONE.....	III
1. L'ORDINE: COS'È E COM'È COMPOSTO	1
1.1. Cos'è l'Ordine.....	1
1.2. C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri).....	2
1.3. Federazioni & Consulte	2
1.4. Commissioni e Gruppi di Lavoro	3
1.5. Fondazioni e Associazioni	6
1.6. Consiglio di Disciplina.....	6
2. ISCRIZIONE ALL'ALBO.....	9
2.1. Albo professionale.....	9
2.2. Obbligatorietà iscrizione.....	9
2.3. Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.....	9
2.4. Sezioni e settori di abilitazione	10
2.5. Esame di stato	11
2.6. Come iscriversi all'Ordine degli Ingegneri	13
2.7. Quota di iscrizione.....	14
2.8. Materiale rilasciato all'atto dell'iscrizione.....	15
2.9. Trasferimento presso altro Ordine.....	15
2.10. Cancellazione dall'Ordine	16
2.11. Elenchi specialistici.....	16
3. FORMAZIONE	17
3.1. Obbligo formativo ingegneri	17
4. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	20
4.1. Titolo professionale	20
4.2. SETTORI DI ATTIVITA'	20



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

4.3.	Timbro professionale e firma.....	22
4.4.	Deontologia professionale	22
4.5.	Responsabilità dell'Ingegnere	23
4.6.	Obbligo assicurazione	24
4.7.	Diversi tipi di assicurazione.....	25
4.8.	Struttura di una assicurazione.....	26
4.9.	Validità temporale.....	26
4.10.	Responsabilità solidale e tutela legale	27
5.	PREVIDENZA	29
5.1.	Enti – I.N.P.S.....	29
5.2.	Enti – INARCASSA.....	29
5.3.	Contribuzione – I.N.P.S.	30
5.4.	Contribuzione – Inarcassa	31
5.5.	Scadenze e adempimenti	34
5.6.	Agevolazioni giovani iscritti	36
5.7.	Convenzioni Inarcassa	37
5.8.	Riscatto laurea	37
5.9.	Società di ingegneria e tra professionisti	39
6.	DISCIPLINARE D'INCARICO E PREVENTIVO SCRITTO.....	44
6.1.	Obbligo di preventivo scritto e disciplinare d'incarico.....	44
6.2.	Contenuto del disciplinare.....	46
6.3.	Disciplinari tipo C.N.I.	46
7.	INCARICHI E COMPENSI	49
7.1.	Quadro normativo di riferimento	49
7.2.	Calcolo dei corrispettivi.....	50
7.3.	Strumenti di calcolo	51
7.4.	Commissione pareri compensi professionali	53
8.	STRUMENTI DI AUSILIO ALLA PROFESSIONE.....	55
8.1.	WorkING	55
8.2.	Convenzioni	57
8.3.	CERTing	58



EDITORIALE PRESIDENTE CROIL

A cura di Augusto Allegrini

Stiamo vivendo un'intensa stagione che coinvolge attivamente la vita ordinistica degli ingegneri. La riforma delle professioni iniziata nel 2012 entra definitivamente a regime alzando notevolmente l'asticella qualitativa per gli iscritti.

L'organizzazione del sistema è profondamente cambiata.

È stato rifondato il sistema deontologico con l'introduzione dei Consigli di Disciplina con la loro terzietà di controllo e di giudizio rispetto ai Consigli dell'Ordine. Con l'approvazione del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani si è avviata un'opera significativa di armonizzazione e di omogeneizzazione delle regole comportamentali di categoria a livello nazionale.

Sono stati introdotti limiti di mandato negli organismi rappresentativi di categoria al fine di garantire un democratico ricambio periodico. Lo scenario è mutato significativamente per l'iscritto. Sono stati introdotti principi prescrittivi sulla trasparenza nei rapporti contrattuali con le committenze e sugli impegni assicurativi relativi alla Responsabilità Civile professionale. L'attivazione della Formazione Continua ha offerto uno strumento e un'opportunità di crescita e di qualificazione, ma ha anche rappresentato una sfida importante per gli Ordini che, con impegno, l'hanno saputa trasformare per i propri iscritti in un potente catalizzatore di aggiornamento e di confronto e in un'occasione per coinvolgerli attivamente nella vita ordinistica. Il Consiglio Nazionale con la sua Fondazione ha implementato la piattaforma Working per fornire in rete con gli ordini territoriali servizi legati alla filiera del lavoro e sta perfezionando il progetto di Certificazione Volontaria delle competenze con l'intento di valorizzare le esperienze degli iscritti attraverso l'attività professionale. Quest'ultimo progetto ha già contribuito a far ottenere, di concerto con i Ministeri di Giustizia e della Salute l'approvazione e l'istituzione dell'elenco Nazionale Certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici. Quanto detto è soltanto un piccolo flash, qualche pillola informativa peraltro incompleta, relativa ad un processo dinamico e continuo di trasformazione dell'autogoverno di una professione, la nostra, sempre volutamente e necessariamente al passo coi tempi. Gli ingegneri italiani cambiano, crescono, si adattano, si evolvono e gli Ordini della Lombardia, con i propri iscritti, non si sottraggono alla sfida: partecipano e contribuiscono con esperienza, consapevolezza e vitalità al rafforzamento ed al progresso della nostra appassionata e competente categoria.



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

EDITORIALE PRESIDENTE REFERENTE AREA GIOVANI E TRIENNALI

A cura di Guendalina Galli

Iscriversi all'Ordine professionale rappresenta oggi più che mai una garanzia di tutela della collettività attraverso la qualità e l'etica dei propri iscritti, favorendo l'aggiornamento continuo delle competenze e proponendo metodologie da seguire per svolgere al meglio le mansioni richieste all'ingegnere di oggi.

Oltre al ruolo istituzionale, l'Ordine si pone come punto di riferimento per le diverse figure e competenze in cui la moderna ingegneria si va articolando, raccogliendo le esigenze nascenti lungo il cammino professionale degli iscritti.

L'Ordine pone particolare attenzione ai giovani, fonte di innovazione e allo stesso tempo categoria da sostenere ed accompagnare nella crescita professionale ed etica; la conclusione del ciclo di studi con l'abilitazione professionale, se da un lato spalanca le porte verso il mondo del lavoro, dall'altro espone ad un mercato complesso, caratterizzato da una estrema competitività. Per i giovani, affacciarsi al mondo del lavoro oggi è una sfida, ma le scelte difficili poi premiano.

La crescita professionale deve necessariamente attraversare un percorso formativo e l'Ordine rappresenta proprio il luogo istituzionalizzato dove questo percorso può compiersi, in certezza e qualità; la possibilità di convenzionarci con le imprese del territorio, recentemente sanzionata dal regolamento, assicura il riconoscimento dei corsi di formazione svolti anche in ambito aziendale.

I dati più aggiornati sulle statistiche nazionali del mercato del lavoro confermano come la laurea in ingegneria, pur in un contesto difficile come quello attuale, sia ancora la migliore scelta in termini di prospettiva occupazionale: entro un anno dalla laurea tutti i giovani lavorano!

In questo particolare momento storico, per l'economia globale l'ingegneria rappresenta un motore di sviluppo e crescita, in evoluzione e innovazione; costituisce un contenitore molto vasto che racchiude tantissime competenze, conoscenze e capacità, soprattutto per una società in profondo cambiamento.

La professione di ingegnere è sempre stata caratterizzata da una grande concretezza, praticità e capacità di risoluzione dei problemi: a tal proposito mi piace sempre ricordare una celebre frase dello scrittore James Michener: "Gli scienziati sognano di fare grandi cose, gli ingegneri le realizzano".



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

PREFAZIONE

Il presente documento vuole essere un manuale informativo volto a coloro che per la prima volta si affacciano al panorama ordinistico.

La commissione Giovani CROIL ha sentito l'esigenza di voler estendere la conoscenza in materia dei propri membri al fine di uniformare e chiarire tutte quelle informazioni che talvolta sono di difficile comprensione o non si conoscono. Scopo della commissione Giovani CROIL è quello, pertanto, di creare interazioni trasversali al fine di migliorare l'attività ordinistica sottoponendo ogni Sua iniziativa al parere vincolante del Consiglio CROIL a cui fa riferimento.

Nelle poche righe sopra espresse sono citati termini e concetti aventi, probabilmente, sonorità e valenze sconosciute al nuovo iscritto, ma solo per il momento.

Durante la consultazione dei capitoli a seguire, questo manuale vi darà tutte le nozioni e gli strumenti per comprendere appieno cosa implica l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.

Buona lettura.



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

1. L'ORDINE: COS'È E COM'È COMPOSTO

1.1. Cos'è l'Ordine

L'Ordine degli Ingegneri è un ente sottoposto all'alta vigilanza del Ministero della Giustizia e fa capo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.). Gli Ordini, istituiti a livello provinciale e fondati negli anni Venti del secolo scorso (R.D. n° 2537 del 23 ottobre 1925), sono organismi pubblici e non economici posti a tutela della collettività e di terzi. Il loro compito è quello di garantire al cittadino la professionalità e la competenza degli iscritti che svolgono attività nei campi specifici.

Gli Ordini Provinciali costituiscono il livello periferico dell'organizzazione professionale degli Ingegneri.

Ogni Ordine si configura come persona giuridica di diritto pubblico e raggruppa tutti gli esercitanti la professione di Ingegnere della Provincia oltre a tutelare il titolo e l'esercizio degli stessi.

Gli organi dell'Ordine sono così composti:

- l'Assemblea degli Iscritti a cui spetta eleggere il Consiglio e approvare il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio annuale;
- il Consiglio dell'Ordine; organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali. Elegge, all'interno dei suoi componenti, il Presidente (rappresentante legale), il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente uno o più vicepresidenti (questi ultimi non hanno valore giuridico). Il numero dei consiglieri, sempre dispari, varia poi da 5 a 15 (D.L.L. n° 382 del 23 novembre 1944), in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni;
- il Consiglio di Disciplina; ha il compito di istruzione e decisione in merito ai provvedimenti disciplinari operando in piena autonomia e indipendenza di



giudizio. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia tra una rosa di candidati suggeriti dal presidente dell'Ordine. Il Presidente di detto Consiglio è il soggetto più anziano e i membri, possono anche non essere Ingegneri;

- il Direttore, figura facoltativa, che esegue ed attua incarichi assegnatigli dal Consiglio dell'Ordine.

1.2. C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri)

Disciplinato dal D.P.R. n° 169 del 08 luglio 2005, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l'organismo che rappresenta a livello nazionale gli interessi rilevanti della categoria professionale degli Ingegneri ed ha sede a Roma.

Al C.N.I. appartengono quindici consiglieri eletti dai membri appartenenti a tutti i consigli provinciali. La durata del loro mandato è di cinque anni.

I compiti istituzionali del C.N.I. prevedono:

- il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine;
- l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di Legge e Regolamenti riguardanti la professione;
- la funzione di referente del Governo in materia di tariffa professionale.

Il compito principale del C.N.I. è poi quello di uniformare l'attività degli Ordini territoriali attraverso direttive e circolari.

Un prezioso strumento per attuare la politica di uniformazione delle attività è dato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali.

1.3. Federazioni & Consulte

Sono organismi volontariamente costituiti dagli Ordini Provinciali appartenenti ad una Regione o, in caso di



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

Federazioni Interregionali, da Ordini di Regioni confinanti. Essi svolgono attività di coordinamento tra gli Ordini e curano la tenuta dei rapporti con le istituzioni a livello regionale.

Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia

Costituita il 17 marzo 1973 mediante un proprio Statuto, aggiornato con le modifiche deliberate nelle sedute di Consiglio del 9 marzo 1993, del 25 gennaio 2001 e del 6 aprile 2006.

La Consulta Regionale agisce d'intesa con gli Ordini della Regione e ne coordina l'azione nel rispetto della loro autonomia, partecipa a procedimenti ed attua tutte le azioni necessarie al fine di tutelare gli interessi della categoria professionale rappresentata. La Consulta agisce d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con l'Assemblea dei Presidenti, nonché con le altre Federazioni qualora le attività di sua spettanza abbiano carattere Nazionale ovvero Interregionale.

1.4. Commissioni e Gruppi di Lavoro

I consigli del C.N.I., delle Federazioni, delle Consulte e degli Ordini Provinciali hanno facoltà di istituire delle Commissioni che riguardano specifiche tematiche utili alla professione degli Iscritti.

Tali organi hanno la funzione di:

- agevolare l'interscambio culturale e professionale tra gli Iscritti;
- favorire il mutuo soccorso nella soluzione di criticità incontrate dai partecipanti;
- supportare il Consiglio dell'Ordine nell'affrontare e gestire aspetti e incombenze specifiche del campo di interesse della commissione.





Le modalità di accesso e partecipazione degli iscritti alle commissioni sono definite secondo un regolamento istituito dal Consiglio di riferimento.

Di norma all'interno di ogni commissione è presente un Consigliere referente del Consiglio dell'Ordine che può avvalersi di un coordinatore ed un segretario che sovrintendono ai lavori della commissione stessa.

Alcuni esempi di commissioni sono: commissione strutture, commissione lavori pubblici, commissione energia e impianti, commissione pareri di congruità.

Oltre alle commissioni, il C.N.I. ed il Consiglio dell'Ordine possono istituire gruppi di lavoro su temi specifici; Questi possono essere di carattere Interprovinciale (se istituiti tra più Ordini) o Nazionale (se proposti dal C.N.I.).

Un esempio di Gruppo di Lavoro Nazionali sono il G.D.L. Sicurezza e il G.D.L. Energia.

Commissione giovani e Network Giovani Ingegneri

La quasi totalità degli Ordini ha al proprio interno una Commissione rivolta ai giovani iscritti, con l'intento di affrontare tutte quelle problematiche riguardanti questi, cercando di creare dei contatti tra gli stessi ed il mondo del lavoro, organizzando ad esempio incontri con le Università, incontri tecnici o di cultura generale, al fine di favorire uno scambio tra professionisti.

A livello nazionale il C.N.I. ha istituito il "Network Giovani Ingegneri (N.G.I.)", composto dai referenti delle Commissioni giovani delegati dai Consigli degli Ordini presenti sul territorio Nazionale.

Lo scopo del N.G.I. è mettere a sistema le idee e i lavori delle Commissioni giovani territoriali, per costituire relazioni, proposte e progetti utili agli Ingegneri stessi e alla società, in mutua sinergia.

Il Network Giovani vuole inoltre essere una rete di idee, visioni, dialoghi e confronti per portare una diversa prospettiva nello sviluppo di proposte e nella risoluzione di problemi.



1.5. Fondazioni e Associazioni

Fondazioni ed associazioni sono entità giuridiche costituite su iniziativa dei Consigli dell'Ordine delle varie Province Nazionali; ognuna opera per conto dell'Ordine che ne ha designato la nascita pertanto; quest'ultimo, ne è l'organo programmatore.

Tipicamente ogni Consiglio Provinciale ha istituito la propria fondazione/associazione, la quale è retta da un Organismo di Amministrazione nominato dal Consiglio stesso. La durata di tale organismo di amministrazione è la medesima di quella del Consiglio.

Fondazioni ed associazioni non hanno scopo di lucro e hanno la finalità di operare attivamente per:

- la valorizzazione e la tutela della professione dell'Ingegnere;
- il suo aggiornamento professionale, tecnico-scientifico e culturale;
- la promozione di corsi e convegni.

1.6. Consiglio di Disciplina

L'istituzione del Consiglio di Disciplina all'interno della struttura ordinistica deriva dal D.P.R. n° 137 del 07 agosto 2012 che si prefiggeva, tra gli altri scopi, la divisione delle funzioni amministrative da quelle disciplinari, fino ad allora in capo al solo Consiglio dell'Ordine.

Ai Consigli di Disciplina sono, quindi, affidati i compiti di amministrazione dei procedimenti disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Albo.

In ogni Ordine Provinciale è presente un Consiglio di Disciplina composto da un numero di consiglieri pari a quello dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo i vigenti ordinamenti professionali.

Nello specifico, se un Consiglio dell'Ordine è composto da undici consiglieri, anche il Consiglio di Disciplina sarà costituito dal medesimo numero, ma formato da individui

diversi, in quanto ci sarebbero incompatibilità tra le funzioni aventi carica.

I consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consiglieri dell'Ordine. Il numero proposto è pari al doppio del numero dei consiglieri ai quali verrà attribuita la carica. Nel caso di una formazione consigliare formata da 11 soggetti, il numero proposto sarà quindi 22.

I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'Ordine e la designazione da parte del Presidente del Tribunale sono individuati con regolamento emanato dal C.N.I., il quale ha ottenuto parere vincolante del Ministro vigilante.

I Consigli di Disciplina territoriali sono strutturati in collegi giudicanti di massimo tre persone. All'interno di tali collegi viene individuato un presidente del collegio.

La funzione di Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale è svolta dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

La funzione di Segretario è svolta dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti, dal componente con minore anzianità anagrafica.

Il Consiglio di Disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine.





Le pene disciplinari che detto Consiglio può infliggere sono di quattro tipologie diverse:

- Avvertimento;
- Censura;
- Sospensione;
- Radiazione.



2. ISCRIZIONE ALL'ALBO

2.1. Albo professionale

Ogni Ordine territoriale è tenuto ad istituire l'elenco dei propri Iscritti (Albo), composto da nome e cognome, luogo e data di nascita nonché indirizzo di residenza.

2.2. Obbligatorietà iscrizione

L'iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione, come imposto dalla Legge n° 897 del 25 aprile 1938; pertanto è necessaria per poter apporre la firma su un progetto e/o una consulenza/perizia tecnica riservata da qualche dispositivo di legge alla nostra categoria professionale.



Esempi di attività dove è necessaria e obbligatoria l'iscrizione all'Ordine sono:

- progetto e Direzione Lavori di costruzioni civili, industriali, impianti e strutture sia esse di natura pubblica o privata;
- collaudi di costruzione e impianti (collaudi statici con iscrizione > 10 anni);
- pratiche edilizie in genere;
- consulenze tecniche per attività giudiziarie.

Oltre all'obbligatorietà dell'iscrizione per esercitare la libera professione, l'iscrizione si rende necessaria per coloro che sono dipendenti, ma esercitano attività riservate alla categoria, firmando la documentazione prodotta.

2.3. Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri

I laureati in Ingegneria, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 328 del 05 giugno 2001, hanno diritto a presentare la domanda di iscrizione all'Ordine.



Gli abilitati, possono iscriversi solo all'Ordine della provincia a cui appartiene il Comune di residenza o dove essi hanno domicilio professionale così come previsto dall'art. 16 della Legge n° 526 del 21 dicembre 1999.

L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale senza ulteriori adempimenti.

2.4. Sezioni e settori di abilitazione

Il D.P.R. n° 328 del 05 giugno 2001, oltre ad aver stabilito le modalità relative all'esame di Stato, ha suddiviso l'albo in due sezioni alle quali è possibile iscriversi in funzione del percorso formativo accademico frequentato:



- Sezione A: si accede con il titolo di laurea magistrale o specialistica (laurea quinquennale o laurea del vecchio ordinamento);
- Sezione B: si accede con il titolo di laurea (laurea triennale).

Ciascuna delle sezioni è inoltre suddivisa in settori che corrispondono ad individuate attività professionali:

- Settore a - Civile e Ambientale;
- Settore b - Industriale;
- Settore c - dell'Informazione.

Ad ogni iscritto all'Albo vengono attribuiti almeno una sezione ed un settore in cui è abilitato ad operare. Ciò non impedisce che un professionista possa essere abilitato per operare in differenti settori contemporaneamente, anche di sezione diversa, previo conseguimento della relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere (vedi il paragrafo relativo agli esami di Stato).



L'unico vincolo imposto è la non compatibilità dell'iscrizione ad uno stesso settore in due differenti sezioni (ad esempio: non è possibile essere iscritti contemporaneamente al settore A delle sezioni A e B), come specificato nel Parere n° 0127 del 14 gennaio 2012 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Prot. CNI n° 467/2010.

Alcuni corsi di laurea, infatti, forniscono i requisiti per poter sostenere l'esame di Stato per più settori, tuttavia, in sede di iscrizione, il candidato dovrà scegliere per quale settore sostenere la prova e di conseguenza ottenere l'abilitazione professionale. Pertanto, durante una successiva sessione d'esame (ove il percorso di studio lo consenta), potrà sostenere la prova anche per un altro settore.

Coloro i quali erano in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 328 del 05 giugno 2001, potranno iscriversi nella sezione A dell'Albo degli Ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare, senza necessità di eseguire ulteriori esami di Stato.

2.5. Esame di stato

Ogni anno il Ministro dell'Università e della Ricerca indice, indicativamente per i mesi di giugno e novembre, la I e la II sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le specifiche di ammissione e le modalità di svolgimento di tale esame sono definite dal D.P.R. n° 328 del 05 giugno 2001, in funzione della sezione e del settore per cui si desidera partecipare.

La richiesta di ammissione all'Esame di Stato va redatta secondo le modalità definite dall'ufficio Esami di Stato dell'ente presso cui si richiede di sostenere l'esame.

Al momento dell'iscrizione è necessario indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale il candidato chiede di sostenere l'Esame di Stato. Detto esame consente pertanto l'iscrizione **solamente per la sezione e per il settore per cui è stato superato**.



Per poter essere ammessi a sostenere l'esame necessario all'iscrizione alla sezione A, è necessario possedere un diploma di Laurea Specialistica conseguito in base all'ordinamento introdotto in attuazione della riforma di cui al D.M. n° 509 del 03 novembre 1999, o diploma di Laurea conseguito secondo il previgente ordinamento.

Per quanto concerne la sezione B, invece, è richiesto un diploma di Laurea Triennale conseguito sempre in base al suddetto Decreto, ovvero diploma Universitario Triennale conseguito secondo il previgente ordinamento, di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n° 328 del 05 giugno 2001.

Il candidato può sostenere l'esame solamente per i settori a cui afferisce il suo titolo di Laurea, così come definito dal Titolo II, Capo IX del D.P.R. n° 328 del 05 giugno 2001.

Di seguito si riportano le modalità secondo cui vengono svolti gli esami:

Nuovo ordinamento - Ingegnere (sezione A)

- Una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione (tema);
- Una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di Laurea corrispondente al percorso formativo specifico (tema);
- Una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di Laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- Una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.

Nuovo ordinamento - Ingegnere Juniores (sezione B)

- Una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione (tema);
- Una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico (tema);
- Una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del



candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

- Una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.

Gli abilitati alla sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

Gli abilitati ad un settore che vogliono richiedere l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione dovranno sostenere un ulteriore esame di Stato articolato nelle seguenti prove:

- una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

2.6. Come iscriversi all'Ordine degli Ingegneri

La richiesta deve essere inoltrata su apposita modulistica presso l'Ordine provinciale corredata dai necessari allegati oltre a: documento di identità, fototessere, versamento di Tasse Concessioni Governative e versamento della quota di prima iscrizione. Quest'ultima è variabile in funzione della Provincia di appartenenza e l'entità economica varia in funzione delle regole stabilite da ogni Ordine.



La modulistica è reperibile presso il proprio Ordine provinciale, richiedendola alla segreteria o ricercandola nell'apposita sezione del sito Internet.

2.7. Quota di iscrizione

Come previsto dal D.L.L. n° 382 del 23 novembre 1944, il funzionamento degli Ordini provinciali è a carico degli Iscritti i quali devono contribuire con una quota annuale. L'importo da corrispondere viene definito dal Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale in funzione delle spese da sostenere così come specificati nei bilanci preventivo e consuntivo, approvati dall'assemblea degli Iscritti.

Detta quota va indirettamente a contribuire anche al funzionamento del C.N.I. (o Organismo Centrale), attraverso quella che devono versare gli Ordini provinciali.

La quota da versare viene vista da molti iscritti come un contributo annuale di iscrizione assimilabile ad una semplice associazione; per cui, se non si procede al versamento, automaticamente non si è più soci.

In realtà, come già evidenziato, gli Ordini sono enti pubblici soggetti ad una specifica legislazione che non prevede un rinnovo dell'iscrizione, pertanto, il mancato versamento della quota, anche pluriennale, non comporta la cancellazione dall'Albo, bensì l'attivazione di un procedimento disciplinare che, se non risolto per tempo, porterà alla sospensione temporanea dell'esercizio alla professione e che cesserà solo con il pagamento di quanto dovuto.

Si ricorda che in caso di sospensione dell'iscritto l'Ordine dovrà farne comunicazione ai seguenti uffici ed enti:

- Corte di Appello;
- Tribunale;
- Prefettura;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato avente Sede nel distretto dell'Ordine;
- Ministero di Grazie e Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- Consiglio Nazionale;
- Consigli degli Ordini italiani.

2.8. Materiale rilasciato all'atto dell'iscrizione

All'atto di iscrizione all'ordine vengono rilasciati:

- Attestato di iscrizione all'Ordine;
- Timbro manuale;
- Casella di posta elettronica certificata (PEC) (es. nome.cognome@ingpec.eu)
- Firma digitale con relativo kit.

Alcuni Ordini provinciali, inoltre, rilasciano su richiesta (previa compilazione di apposito modulo e di rilascio di foto formato tessera), un tesserino plastificato di riconoscimento. Il formato tessera non è identico per l'intero territorio nazionale.

Tipicamente, l'utilizzo del tesserino è utile per accedere agli sconti inerenti le convenzioni stipulate dagli Ordini oltre che ulteriore strumento in sede di registrazione agli eventi formativi.

Diversamente, altri Ordini, per poter accedere a quanto sopra, al posto del tesserino di riconoscimento, utilizzano la personalizzazione grafica avente la foto dell'iscritto rilasciata con il kit di firma digitale (Convenzione C.N.I. - Aruba PEC con Circolare n. 234 del 08 maggio 2018).

Con l'iscrizione si avvia anche l'obbligo di formazione continua e vengono accreditati i primi Crediti Formativi Professionali (CFP), attribuiti all'iscritto secondo le modalità illustrate nel successivo capitolo.

2.9. Trasferimento presso altro Ordine

Qualora venissero a mancare entrambe le due condizioni geografiche che consentono l'iscrizione ad un Ordine provinciale (residenza e/o domicilio professionale), l'iscritto, a

seguito dell'acquisizione di nuova residenza/domicilio nella nuova Provincia, è tenuto a comunicare tale condizione alla segreteria dell'Ordine provinciale e procedere al trasferimento dell'iscrizione compilando l'apposita modulistica fornita dall'Ordine stesso.

2.10. Cancellazione dall'Ordine

Qualora venisse meno l'interesse all'iscrizione all'Albo professionale, l'iscritto dovrà presentare regolare domanda di cancellazione utilizzando la modulistica e applicando le modalità specificate dall'Ordine provinciale in cui risulta iscritto.



Il mancato versamento della quota annuale non è sufficiente a decretare la cancellazione dell'iscritto inadempiente, ma anzi è oggetto di procedimento disciplinare.

2.11. Elenchi specialistici

Oltre all'Albo professionale, esistono anche elenchi specialistici per lo svolgimento di attività peculiari. In alcuni di questi elenchi si viene iscritti in base al titolo o all'esperienza, per altri invece è necessario ottenere un'abilitazione mediante la frequenza di un corso di formazione ed il superamento di un esame (oltre a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento necessari al mantenimento dei requisiti).

Alcuni esempi di elenchi specialistici:

- Professionisti antincendio (ex L.818/84).
- Collaudatori.
- Tecnici in acustica (elenco) regionale.
- Certificatori energetici.
- Ingegneri clinici e biomedici.
- Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 81/08).



3. FORMAZIONE

3.1. Obbligo formativo ingegneri

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n° 137 del 07 agosto 2012, “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale [...]”.



Spetta al Consiglio Nazionale Ingegneri disciplinare, con un regolamento specifico, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Attualmente è in vigore il testo unico 2018 che definisce le “Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale”.

Tale regolamento, applicabile esclusivamente ai professionisti che operino nell'ambito di attività regolamentate (come definite nell'art. 1 del D.P.R. n° 137 del 07 agosto 2012), prescrive che, ai fini della possibilità di esercitare la professione, il professionista debba risultare in possesso di un minimo di 30 CFP in corso di validità. In caso contrario il

professionista incorre in un illecito disciplinare, con possibile relativo deferimento al Consiglio di Disciplina.

Alla data della prima iscrizione all'Albo, in funzione del periodo intercorso dal conseguimento dell'abilitazione, al professionista vengono accreditati:

- 90 CFP (entro 2 anni);
- 60 CFP (dopo 2 anni e fino a 5 anni);
- 30 CFP (dopo 5 anni).

Da questo momento, durante il corso dell'anno è possibile ottenere CFP attraverso apprendimento **formale** (ottenibile tramite Istituti Universitari, ad es. Laurea, Dottorato, Master, Corsi di specializzazione inerenti materie ingegneristiche), **non formale** (ottenibile tramite didattica frontale o a distanza offerta da un qualsiasi soggetto riconosciuto dal C.N.I.) e **informale** (autodichiarazione professionale, CERTing, articoli scientifici su rivista internazionale, brevetti, ecc).

Per ogni tipologia di formazione frequentata esistono dei numeri massimi di CFP cumulabili per anno solare, specificati nel testo unico.

Come riportato in precedenza, si evidenzia che è prevista la possibilità di autocertificare la propria formazione **informale** legata all'attività professionale dimostrabile svolta durante l'anno attraverso un'autodichiarazione, ottenendo un massimo di 15 CFP.

Una volta all'anno, alla data del 31 dicembre, il C.N.I. effettua il conteggio totale dei Crediti disponibili per ogni professionista nell'anno seguente, decurtando 30 CFP e sommando quelli ottenuti con la formazione.

Il limite massimo di crediti che ogni iscritto può conseguire in tale data è comunque pari a 120 CFP, mentre il minimo possibile è 0 CFP e 30 CFP quello consentito, pertanto eventuali conteggi esterni a tale intervallo verranno ricondotti all'estremo più prossimo.

I neoiscritti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, dovranno inoltre conseguire 5 CFP relativi a "Etica e Deontologia Professionale".



Ciascun iscritto può controllare il proprio numero di CFP collegandosi al portale messo a disposizione dal C.N.I.

Per l'apprendimento Formale ed Informale l'iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP al proprio Ordine di appartenenza attraverso la Piattaforma Informatica Nazionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del conseguimento. Il caricamento dei CFP non formali avviene invece a carico del soggetto erogatore dell'offerta formativa.

Tutti i corsi, seminari, visite eroganti CFP sono pubblicati sul sito <https://www.formazionecni.it/>.

Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti sulle modalità operative di presentazione delle richieste è possibile rivolgersi alla segreteria del proprio Ordine.

**C.R.O.I.L.**

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

4. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Questo capitolo tratta esclusivamente le responsabilità e le regolamentazioni a cui è sottoposto l'Ingegnere nello svolgere attività professionali riservate agli iscritti all'albo, ai sensi della Legge n° 897 del 24 aprile 1938, indipendentemente dal fatto che queste vengano svolte come libero professionista o come lavoratore dipendente. Sono, invece, escluse tutte le attività per le quali non è presente un'esplicita riserva di legge.

4.1. Titolo professionale

Se non si è iscritti ad un Albo Professionale **non è possibile** fregiarsi del titolo (professionale) di **"Ingegnere"**. Così un collega di studi universitari non iscritto al nostro albo professionale non è autorizzato ad utilizzare questo titolo professionale, ma esclusivamente quello accademico di "dottore in ingegneria", per un laureato triennale, e "dottore Magistrale in Ingegneria", per un laureato quinquennale.



Il D.P.R. n° 328 del 5 giugno 2001, nel capo IX – professione di Ingegnere – prevede, infatti, che agli iscritti alla sezione A sia attribuito il titolo di **Ingegnere**, mentre alla sezione B è riservato il titolo di **Ingegnere Junior**.

Quella del titolo professionale non è solamente una formalità burocratica, ma una sostanziale distinzione tra differenti autorità lavorative, strettamente connesse con l'iscrizione al sistema ordinistico.

4.2. SETTORI DI ATTIVITA'

Nell'esercizio della professione ogni Ingegnere deve prestare attenzione a quali delle attività riservate alla categoria professionale è autorizzato ad accedere, in funzione delle sezioni e dei settori a cui è iscritto, secondo quanto riportato sempre nel D.P.R. n° 328 del 5 giugno 2001.



Il decreto stabilisce, infatti, che gli iscritti alla sezione B possono svolgere attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate per la progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere, sistemi e processi di tipologia semplice e ripetitiva. I professionisti della sezione A, oltre a quanto già riservato per l'altra sezione, possono svolgere anche attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo.

Anche l'iscrizione ad un determinato settore può limitare il campo operativo di un iscritto, secondo la seguente suddivisione:

- per il settore a) "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- per il settore b) "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- per il settore c) "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Il professionista iscritto in un settore non può, quindi, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa o di altra sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.



4.3. Timbro professionale e firma

La legislazione professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale, il cui utilizzo – non essendo né previsto né regolato – non è obbligatorio per il professionista, a meno che non sia previsto nel Codice Deontologico dell'Ordine Territoriale di appartenenza.



Nel timbro professionale devono esserci tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista:

- appartenenza alla sezione A o B dell'Albo e a quali/e settori/e;
- ordine territoriale di appartenenza;
- numero di iscrizione;
- titolo anteposto al nome e cognome. Il titolo non deve avere modifiche rispetto quanto previsto dal D.P.R. 328 del 05 giugno 2001.

L'importante, in ogni caso, è che un iscritto alla sezione B dell'albo non si qualifichi all'esterno (ad es. nella carta intestata) come Ingegnere, omettendo la parola *junior*, perché in tal caso commetterebbe una scorrettezza ed un abuso di titolo professionale.

4.4. Deontologia professionale

Oltre alle responsabilità legali l'ingegnere è anche soggetto al rispetto dell'etica professionale durante l'esercizio della professione.



professionista. Detto principio può essere definito come

La deontologia professionale è regolata da un principio fondamentale applicabile a tutte le libere professioni intellettuali (...). Si tratta del principio di *"agire secondo scienza e coscienza"*, al quale debbono conformarsi tutti i comportamenti del professionista.



“principio-quadro” perché nel suo ambito possono confluire tutti i comportamenti del professionista. Questi, infatti, deve essere animato non solo dalla volontà di agire in conformità alle norme tecniche, ma anche dalla consapevolezza di tutte le conseguenze che derivano dalla loro applicazione, perfino al di là dei confini del rapporto professionale, tenendo conto dell'interesse individuale del cliente e di quello generale della collettività in relazione alla funzione sociale svolta dalla professione.

Gli iscritti all'albo degli Ingegneri hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente. È dovere deontologico primario svolgere la professione in aderenza ai Principi Costituzionali ed alla Legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto o indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Gli iscritti all'Ordine devono rispettare e far rispettare un Codice Deontologico, anche operando al di fuori degli ambiti Nazionali, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

Il Codice Deontologico prevede dei doveri per gli ingegneri rispetto di principi di correttezza, legalità, riservatezza, formazione e aggiornamento, disciplina dei rapporti tra colleghi e altri professionisti e collaboratori, con il territorio, la collettività e le istituzioni.

4.5. Responsabilità dell'Ingegnere

L'ingegnere, nello svolgimento della sua attività professionale, può incorrere in tre responsabilità:

- **Responsabilità Civile:** comporta un risarcimento del danno arrecato al contraente o a terzi. Può ricadere sull'Impresa, Azienda o Ente per i quali il



professionista potrebbe operare, comunque, con possibilità di rivalsa.

- **Responsabilità Penale:** ricade direttamente sul professionista che è incorso nel reato e può essere di natura dolosa (azioni consapevoli e volontarie) o colposa (frutto di negligenza, omissioni, imprudenza, imperizia).
- **Responsabilità Amministrativa:** riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA ed è spesso ignorata. Si tratta soprattutto di responsabilità per danno erariale (l'ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento).

4.6. Obbligo assicurazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 137 del 07 agosto 2012, ogni professionista nello svolgere un'attività professionale regolamentata, ovvero per la quale è richiesta l'iscrizione a un Albo Professionale, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività.

L'assicurazione protegge il patrimonio del professionista dai rischi professionali legati allo svolgimento della propria attività.

Il professionista deve rendere edotto il cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, dei seguenti dati sull'assicurazione:

- estremi della polizza;
- relativo massimale;
- ogni variazione successiva.

Per i professionisti che operano alle dipendenze di altri soggetti (siano essi enti pubblici o società private) non vige l'obbligo di assicurazione: l'ingegnere dipendente infatti intrattiene il proprio rapporto professionale unicamente con il soggetto datoriale. Il rapporto lavorativo sarà regolato dalla lettera di assunzione e dal contratto collettivo di riferimento.

Spesso gli Ordini Professionali e le casse previdenziali hanno stipulato delle convenzioni "ad hoc" per i propri iscritti.




Il costo della polizza varia a seconda della compagnia assicurativa, alle attività svolte, alle garanzie, ai limiti scelti.

4.7. Diversi tipi di assicurazione

Regime “Loss Occurrence”

Il regime “loss occurrence”, ovvero “per epoca di accadimento del fatto illecito”, è la clausola tradizionale che considera operante l’assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.



A titolo esemplificativo (non esaustivo):

- Danno causato ad Aprile 2013;
- Richiesta di risarcimento di Giugno 2017;
- Polizza RC Professionale valida da Gennaio 2017 a Gennaio 2018.

In regime “loss occurrence” non vi sarà copertura sotto il contratto assicurativo in quanto la negligenza contestata risale a un periodo antecedente l’inizio della polizza.

Regime “Claims made”

Il regime “claims made”, ovvero “per richiesta fatta”, delimita, invece, l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di assicurazione (o eventualmente nel periodo di garanzia postuma, se operante) anche se il danno è stato causato in epoca antecedente alla stipula dell’assicurazione.

A titolo esemplificativo (non esaustivo):

- Danno causato ad Aprile 2013;
- Richiesta di risarcimento di Giugno 2017;



- Polizza RC Professionale valida da Gennaio 2017 a Gennaio 2018.

In regime “claims made” la copertura sarà operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta durante il periodo di validità della polizza.

4.8. Struttura di una assicurazione

Struttura «rischio nominale»

La struttura del testo “a rischio nominato”, tipica del mercato assicurativo tradizionale italiano, prevede che la copertura sia operativa per le sole attività che sono specificatamente esplicitate, rendendo tra l’altro la scelta dell’elenco degli eventi e delle attività da inserire in polizza tutt’altro che agevole, essendo moltissime le tipologie di attività, le condizioni e le variabili da considerare.



Struttura «all risks»

La struttura del testo “all risks”, tipica delle polizze di stampo anglosassone, prevede che la copertura sia operativa per qualsiasi attività che l’assicurato possa svolgere ai sensi di legge e che non sia esplicitamente esclusa nel contratto. Con questa formulazione la copertura è molto più ampia e completa rispetto a quella offerta dalle polizze “a rischio nominato”.

4.9. Validità temporale

Vi sono tre periodi temporali che disciplinano l’operatività:

- Periodo di assicurazione/durata del contratto: il periodo in cui è valido il contratto e potranno essere ricevute (ed immediatamente denunciate) le richieste di risarcimento.



- Periodo di retroattività: il periodo antecedente alla stipula dell'assicurazione entro cui possono essere stati commessi i danni che rientreranno nella copertura assicurativa.
- Periodo di garanzia postuma: il periodo successivo alla scadenza della durata del contratto in cui potranno essere ricevute richieste di risarcimento per attività svolte fino alla data di scadenza della polizza.

Quindi, l'efficacia della polizza è nel periodo intercorrente tra la data di retroattività stabilita e la scadenza della polizza, aumentato dell'eventuale postuma.

4.10. Responsabilità solidale e tutela legale

Nella scelta dell'assicurazione professionale, occorre prestare attenzione alla presenza o meno della copertura della quota di "responsabilità solidale".

Il Codice Civile, agli articoli 1292 e 2055, prevede, nel caso di risarcimento di un danno da fatto dannoso ove esistano più corresponsabili, che il danneggiato abbia la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie integralmente ad un solo soggetto, il quale sarà quasi certamente quello patrimonialmente più solido. Quest'ultimo avrà diritto di regresso sugli altri soggetti obbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.

Il professionista può essere penalizzato dalle Norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale tra tutti i soggetti coinvolti (committente, progettista, impresa, fornitori, direzione lavori, collaudatori, responsabili della sicurezza, ecc.).



Ricordiamo, infatti, che, nello svolgere atti professionali, l'Ingegnere libero professionista risponde per eventuali danni personalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio personale e non esclusivamente con quello societario, come avviene per alcune imprese.

Alcune polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale prevedono che, nel caso in cui si verifichi una situazione di responsabilità solidale, la copertura assicurativa collegata al "vincolo di solidarietà" valga solo per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.

Pertanto è importante valutare attentamente la presenza o meno di tale copertura, prima della stipula del contratto assicurativo.

A completamento della polizza di RC professionale ci sono polizze di tutela legale o tutela giudiziaria, che consentono di rimborsare le spese sostenute per il proprio legale nell'ambito di controversie in sede giudiziale ed extragiudiziale, sia civile che penale, in ambito professionale o privato (in base alle caratteristiche della polizza).

Quando si tratta di cause civili viene utilizzata la polizza RC professionale (nei limiti della propria assicurazione), finalizzata ad una richiesta di risarcimento per il danneggiato.

Quando si tratta di ambito penale si parla di polizza di tutela legale.



5. PREVIDENZA

Il sistema di tutela obbligatoria previsto nell'ordinamento previdenziale italiano, garantito costituzionalmente, per il mondo dell'ingegneria è strutturato in due settori di riferimento: il primo, gestito dall'I.N.P.S., riguarda i lavoratori dipendenti pubblici e privati, gli autonomi ed i collaboratori. L'altro riguarda le categorie di liberi professionisti ed è gestito da enti previdenziali di diritto privato.

5.1. Enti – I.N.P.S.

L'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi che non abbiano una cassa previdenziale autonoma. L'I.N.P.S. è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attraverso la riforma Fornero nell'I.N.P.S. sono stati incorporate anche le ex gestioni I.N.P.D.A.P. e E.N.P.A.L.S.

5.2. Enti – INARCASSA

Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, è un'associazione privata in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico. Si basa su uno Statuto ed un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati ed approvati dai Ministeri vigilanti. L'Organismo, in favore della categoria, ha deliberato nel 2012 una Riforma strutturale del proprio sistema di previdenza e assistenza in funzione dell'equità inter e intragenerazionale, ottenendo la sostenibilità a 50 anni (a seguito del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011 art. 24, comma 24).

Inarcassa assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e **non godono di altra copertura**.

L'iscrizione ad Inarcassa è un obbligo generato dal possesso di requisiti specifici:



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

- iscrizione all'albo professionale;
- non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- possesso di partita I.V.A. individuale e/o di associazione o società di professionisti.

Inarcassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti prestazioni assistenziali che in taluni casi sono fruibili dal momento stesso dell'iscrizione ed in altri richiedono un'anzianità minima di due o tre anni (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d'onore ai giovani).

5.3. Contribuzione – I.N.P.S.

L'aliquota contributiva è la percentuale da applicare alla retribuzione annua percepita e serve a determinare la quota di contributi previdenziali che devono essere versati agli enti previdenziali.

L'aliquota contributiva da versare dipende da numerosi elementi:

- tipologia di lavoro svolto dall'assicurato (lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato);
- attività svolta dall'azienda (commerciale, industriale, agricolo);
- dimensioni della società (più o meno di 15 dipendenti o 50, a seconda del tipo di contributo da considerare);
- configurazione giuridica dell'azienda (società di persone, società di capitali, società cooperativa, ente no profit);
- qualifica del lavoratore (dirigente, impiegato, operaio, apprendista, lavoratore agricolo, domestico);
- fondo previdenziale di iscrizione del lavoratore.



Per ciascuna tipologia di lavoratore sono definiti gli importi e le prestazioni che devono essere finanziate con un contributo obbligatorio.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

	Aliquota totale (%)	Aliquota a carico datore di lavoro (%)	Aliquota a carico lavoratore (%)
CTPS	33	24,20	8,80
CPDEL	32,65	23,80	8,85
CPI	32,65	23,80	8,85
CPUG	32,65	23,80	8,85
CPS	32,65	23,80	8,85
ENPAS (TFS)	9,60	7,10	2,50
ENPAS (TFR)	9,60	9,60	--
INADEL (TFS)	6,10	3,60	2,50
INADEL (TFR)	6,10	6,10	--
GESTIONE CREDITO	0,35	--	0,35
ENPDEP	0,12	0,093	0,027
ENAM	1	--	1

5.4. Contribuzione – Inarcassa

La contribuzione, che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale, è basata su versamenti obbligatori calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

I contributi previdenziali da versare ad Inarcassa sono i seguenti:

- Il contributo **soggettivo**: è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F. (14,5% sino a € 122.950,00) per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal

periodo di iscrizione intervenuto nell'anno. Contributo interamente deducibile ai fini fiscali;

- Il contributo **facoltativo** (in vigore dal 01/01/2013): è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare (tra 1% e 8,5%) applicata sul reddito professionale netto I.R.P.E.F. con un minimo annuo ed infrazionabile pari a € 185,00 fino ad un massimo di € 10 450,75. Contributo interamente deducibile ai fini fiscali;
- Il contributo **integrativo**: è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita I.V.A. (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini I.V.A. (4% del volume di affari I.V.A. prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere);
- Il contributo di **maternità/paternità**: è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa. Interamente deducibile ai fini fiscali.

I contributi soggettivo ed integrativo sono obbligatori per:

- i professionisti che nell'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti ad Inarcassa, anche se per breve periodo;
- i professionisti cancellati o di cui sia in corso la cancellazione che per l'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti ad Inarcassa, anche se per breve periodo;
- i professionisti pensionati di Inarcassa iscritti anche se per breve periodo.

I professionisti non iscritti alla Cassa devono corrispondere soltanto il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari professionale individuale e/o realizzato in forma associata o quali soci di società di professionisti.

Nelle figure seguenti si riportano alcuni esempi di come dovranno essere ripartiti i versamenti previdenziali tra le differenti casse in funzione dell'attività svolta durante l'anno di riferimento della dichiarazione dei redditi.



Solamente attività di libera professione come iscritto all'Ordine degli Ingegneri:

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Attività professionale	12 mesi	1/1 INARCASSA 31/12	Reddito professionale →	INARCASSA	14,5%
			Volume di affari professionale →	INARCASSA	4%

Contratto di lavoro dipendente per 12 mesi e svolgimento in contemporanea di attività di libero professionista iscritto:

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Lavoro dipendente	12 mesi	1/1 FPLD INPS - 12 mesi 31/12	Reddito dipendente →	INPS	33%
Attività professionale	12 mesi	1/1 GESTIONE SEPARATA INPS - 12 mesi 31/12	Reddito professionale →	Gestione Separata INPS (*)	24%
			Volume di affari professionale →	INARCASSA	4%

Contratto di lavoro dipendente per 3 mesi e svolgimento in contemporanea di attività di libero professionista per tutto l'anno:

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Lavoro dipendente	3 mesi	1/7 FPLD INPS 30/9	Reddito dipendente →	INPS	33%
Attività professionale	12 mesi	1/1 INARCASSA 1/7 GESTIONE SEPARATA 30/9 INARCASSA 31/12	Reddito professionale →	Gestione Separata INPS (3 mesi)	24%
				INARCASSA (9 mesi)	14,5%
			Volume di affari professionale →	INARCASSA	4%

Per i contributi soggettivo ed integrativo è previsto un contributo da corrispondere indipendentemente dal reddito netto ai fini I.R.P.E.F. o dal volume d'affari I.V.A., il cui valore viene stabilito in base all'indice annuale I.S.T.A.T..

I contributi minimi possono essere frazionati in base:

- al reddito dichiarato per l'anno di iscrizione all'albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l'inizio dell'anno solare (Contributo Soggettivo);
- al reddito professionale I.R.P.E.F., qualora il professionista svolga, parallelamente all'attività professionale, anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all'anno solare - Gestione separata I.N.P.S. (Contributo Soggettivo);
- ai mesi solari di iscrizione, in dodicesimi. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare (Contributo Integrativo).

5.5. Scadenze e adempimenti

I contributi minimi soggettivo ed integrativo ed il contributo di maternità devono essere versati nell'anno di riferimento con una delle seguenti modalità:

- in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno e 30 settembre, tramite bollettino MAV;
- in sei rate bimestrali di pari importo. In questo caso versamento esclusivamente tramite sistema S.D.D. (Sepa Direct Debit).

Gli iscritti e i pensionati Inarcassa che desiderano rateizzare gli importi in sei rate, senza applicazione di interessi dilatori, devono inoltrare richiesta entro il 31 gennaio esclusivamente in via telematica. La scadenza della prima rata è stabilita al 28 febbraio e l'ultima al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti rispetto alle scadenze comporta l'applicazione di sanzioni (art. 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento con la presentazione della comunicazione telematica, entro il 30 ottobre, del reddito professionale e del volume di affari e devono essere corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.



In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può avvenire in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, a un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto. La richiesta di rateazione dovrà pervenire unitamente alla presentazione della dichiarazione e il pagamento delle rate sarà possibile esclusivamente tramite sistema S.D.D.

La comunicazione annuale deve essere obbligatoriamente presentata da:

- tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita;
- tutti i professionisti non iscritti a Inarcassa, ma iscritti agli Albi, titolari di partita I.V.A., a prescindere dal codice di attività, per l'intero anno solare o per parte di esso. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le Società di Ingegneria secondo il volume di affari I.V.A. (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012);
- gli eredi dei professionisti deceduti (entro dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso).

Forma societaria	Obblighi in capo all'associazione/società		Obblighi in capo al socio		Tutela previdenziale per i soci
	Dichiarazione annuale	Versamento contributivo	Dichiarazione annuale	Versamento contributivo	
Associazione professionale	NO	NO	SI	SI	SI
Società di Professionisti	SI	NO	SI	SI	SI
Società tra Professionisti	SI	NO	SI	SI	SI
Società di Ingegneria	SI	SI	NO	NO	NO (1)

(1) Altre Casse di previdenza (Cassa Geometri, Eppi, Epap) prevedono l'iscrizione anche dei soci delle società di ingegneria

Sono esonerati dall'invio della comunicazione i soli professionisti non iscritti a Inarcassa che:

- per l'anno relativo alla dichiarazione non sono stati titolari di partita IVA;
- siano iscritti anche ad altri Albi professionali e che abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore all'anno cui si riferisce la dichiarazione. Sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

5.6. Agevolazioni giovani iscritti

I giovani Ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reinscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva sottoriportata per cinque anni solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età.

Per il contributo soggettivo:

- contributo minimo ridotto a 1/3;
- riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%.

Per il contributo integrativo:

- contributo minimo ridotto a 1/3;

Tali benefici si applicano anche nei casi di reinscrizione, se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Dal 01/01/2013 il beneficio della riduzione contributiva, anche se già riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani associati che dichiarano un reddito professionale I.R.P.E.F. inferiore o uguale ad un importo prefissato da Inarcassa (per il 2020 pari a € 47 050,00). Se il reddito supera tale valore (la verifica viene fatta sulla base della dichiarazione dei redditi, presentata con scadenza 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento) si applica l'aliquota intera del 14,50% (e non quella del 7,25%) sull'intero reddito professionale dichiarato.

Ai giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, dopo 25 anni di versamento **intero** ad Inarcassa, anche in modo non continuativo, verrà riconosciuta una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il



montante contributivo versato fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

5.7. Convenzioni Inarcassa

Ad integrazione delle attività di previdenza, Inarcassa fornisce altri servizi e convenzioni mirati a sostenere l'esercizio della professione, appositamente studiati per le categorie di ingegnere ed architetto, ponendosi come intermediario per ottenere condizioni commerciali agevolate:

- una polizza sanitaria integrativa alla “Grandi interventi e Gravi eventi morbosi”, per il rimborso dei ricoveri e delle spese mediche, facoltativa ed a pagamento;
- una nuova convenzione RC Professionale, attiva dal 1° gennaio 2016, con gli Assicuratori Lloyd's di Londra, mediante Assigeco;
- servizi finanziari nati dalla collaborazione di Inarcassa con la Banca Popolare di Sondrio, che, oltre a condizioni vantaggiose di conto corrente tradizionale ed on-line, offrono “Inarcassa Card”, una carta di credito che, oltre al consueto uso commerciale tramite i circuiti Visa o Mastercard, permette il versamento dei contributi on line e l'accesso facilitato a prestiti personali con opzione di rimborso rateale su tutti e tre gli usi citati;
- una convenzione con CFN S.r.l. avente per oggetto l'offerta a tutte le categorie dei “Beneficiari” (propri iscritti, liberi professionisti iscritti agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri e società di ingegneria) di un servizio di acquisto pro-soluto del loro credito verso le Pubbliche Amministrazioni.

Sul sito di Inarcassa si trovano tutti i dettagli delle convenzioni e gli eventuali aggiornamenti. (www.inarcassa.it)

5.8. Riscatto laurea

Il riscatto del corso di laurea permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il riscatto di laurea è possibile a condizione che l'interessato abbia



conseguito il titolo di studio. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

Si possono riscattare:

- i diplomi universitari i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n° 509 del 3 novembre 1999, ovvero Laurea (L) al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS) al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n° 212 del 08 luglio 2005 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

- di iscrizione fuori corso;
- già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è



diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n° 184 del 30 aprile 1997 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge n° 335 del 08 agosto 1995).

Il riscatto può riguardare l'intero od i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

5.9. Società di ingegneria e tra professionisti

Gli ingegneri possono eseguire la propria professione attraverso la costituzione di Società di capitale o di persone fra ingegneri ed architetti, per fornire servizi professionali ed altre attività ad essi connessi.

Tra le forme di associazione che possono eseguire tali attività vi sono le Società di Ingegneria e le Società di Professionisti.

Società di Ingegneria

Costituite nel 1994 con la Legge Merloni, si definiscono società di Ingegneria “società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale” (D.Lgs. n° 50/2016).





Esse sono tenute - per partecipare a servizi attinenti l'ingegneria - a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo (formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società), di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni (controfirma elaborati tecnici). Il direttore deve essere in possesso di alcuni requisiti (D.M. n° 263/2016), quali:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica;
- essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale.

La Normativa che regola l'operatività delle società di ingegneria è contenuta principalmente in tre fonti normative:

- il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. delle Infrastrutture n° 263 del 02 dicembre 2016 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a



incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- la L. n° 124 del 04 agosto 2017 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

INARCASSA – Obblighi delle Società di Ingegneria

L'art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza 2012 sancisce l'obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione sul volume di affari ai fini I.V.A. fatturato per le attività professionali.

La maggiorazione percentuale è a carico del committente e deve essere applicata indipendentemente dalla sua natura giuridica, pubblica o privata. L'ammontare, per la quota relativa alle prestazioni professionali di ingegneria e/o di architettura, deve essere versato ad Inarcassa dalle società di ingegneria indipendentemente dall'effettivo pagamento del committente.

L'obbligo di maggiorazione decorre per le fatture successive al 18 dicembre 1998.

Per le società di ingegneria costituite sotto forma di società cooperativa a compagine mista, la maggiorazione del contributo integrativo decorre sulle fatture emesse a partire dal 12 maggio 2005 (data di entrata in vigore della L. n° 62 del 18 aprile 2005).

Le società di Ingegneria sono tenute a presentare ad Inarcassa la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'I.V.A., con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

<https://www.inarcassa.it/site/home/regole-per-le-societa/societa-di-ingegneria.html>

Società tra professionisti



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

Le società tra professionisti (S.T.P.) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall'articolo 10 della L. n° 183 del 12 novembre 2011, norma che nello specifico consente ai soggetti che esercitano una professione protetta di svolgere la propria attività sotto forma societaria.

Secondo l'art. 46, lettera b del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 si definiscono come società di professionisti "le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale".

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda (L. n° 183/2011):

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti
- la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;



- i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
- La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

INARCASSA - Obblighi della Società di professionisti

I soci delle società di professionisti, agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun socio fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.

Le società di professionisti con soci ingegneri e architetti sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'I.V.A., con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012.

<https://www.inarcassa.it/site/home/regole-per-le-societa/societa-di-professionisti.html>



6. DISCIPLINARE D'INCARICO E PREVENTIVO SCRITTO

6.1. Obbligo di preventivo scritto e disciplinare d'incarico

A partire dal 29 agosto 2017, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. n° 27 del 24 marzo 2012, come modificata dall'art. 1 comma 150 della L. n°124 del 04 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale”.

In buona sostanza, l'adempimento all'obbligo normativo si ottiene semplicemente con un preventivo, anche molto sintetico, dove il professionista indica:

- a) quale sarà la “misura” del compenso (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi);
- b) il grado di complessità dell'incarico;
- c) le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- d) i dati della polizza assicurativa;
- e) i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Il preventivo deve essere quindi controfirmato dal committente per accettazione.

Oltre a tale prescrizione di Legge, ogni Ingegnere iscritto all'albo è tenuto al rispetto del codice deontologico, che all'art. 11 “Incarichi e compensi” ribadisce l'obbligatorietà di definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e di pattuire il compenso con il committente.





La misura del compenso deve sempre essere correlata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile.

Secondo il codice deontologico è possibile fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari, quando sussistano valide motivazioni ideali e umanitarie, oppure se di aiuto a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

6.2. Contenuto del disciplinare

Il disciplinare dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il nome del committente e del professionista incaricato;
- l'oggetto dell'incarico (precisando le prestazioni da svolgere);
- tempi di svolgimento dell'incarico o delle singole fasi costituenti l'incarico;
- l'onorario professionale;
- le modalità ed i tempi di pagamento dell'onorario.

CHECKLIST



Sul sito della fondazione C.N.I. sono pubblicati i disciplinari tipo, redatti dal Centro Studi del C.N.I. in collaborazione con la commissione parcelle della Consulta regionale lombarda.

6.3. Disciplinari tipo C.N.I.


Al fine di agevolare l'ottemperanza delle prescrizioni obbligatorie, il C.N.I. ha sviluppato due documenti standardizzati da personalizzare in funzione delle esigenze e del tipo di committente:

1. preventivo tipo: essenziale e conforme ai contenuti minimi con poche aggiunte;
2. contratto tipo: ottenuto dall'esame e sintesi di clausole di numerosi disciplinari, proveniente da esperienze nel territorio.

Il primo modello è idoneo a soddisfare tutti gli obblighi normativi imposti, riportando tutte le informazioni essenziali del rapporto professionale, già indicate al paragrafo precedente, e alcune aggiunte minime ritenute indispensabili a dare completezza al documento stesso.



Il contratto invece è più esteso, composto da 14 articoli; rispetto al preventivo contiene elementi come le varianti, le penali previste sia per il committente sia per il professionista, le sospensioni, le risoluzioni del contratto, il recesso unilaterale, gli obblighi delle parti e l'indicazione delle controversie e del foro competente.

Ubicazione Opera		COMUNE DI Provincia Via/Piazza	
Oggetto RISTRUTTURAZIONE COPERTURA EDIFICIO CONDOMINIALE			
Committente			
Indirizzo			
Ingegnere			
Data	Elaborato		
	PREVENTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (art. 5, comma 4, L.n. 27/2012)		
Rev.			
Il Professionista		Il Committente	

La redazione di un contratto richiede pertanto un impegno superiore rispetto a quello richiesto per il preventivo, ma fornisce una miglior definizione degli accordi, a tutela di entrambe le parti.

Tali documenti tipo sono stati inseriti all'interno di due software di calcolo gratuiti elaborati in collaborazione con il C.N.I., uno per lavori pubblici e l'altro per committenti privati.



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

Questi programmi consentono al professionista di calcolare un compenso base per le prestazioni che dovrà svolgere, riagganciandosi ai decreti parametri (D.M. n° 140/2012 e D.M. 17 giugno 2016) e di automatizzare la compilazione dei documenti tipo, comunque esportabili in formato editabile.

Nel capitolo successivo sarà affrontato il metodo di calcolo proposto dai decreti parametri, su cui sono basati gli algoritmi di calcolo implementati nei software.

**C.R.O.I.L.**

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

Piacenza - Parma - Reggio Emilia - Modena - Ferrara - Ravenna - Forlì - Rimini - Cesena - Bologna - Firenze - Livorno - Grosseto - Siena - Arezzo - Grosseto - Livorno - Pisa - Prato - Carrara - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Pisa - Prato - Carrara

7. INCARICHI E COMPENSI

7.1. Quadro normativo di riferimento

La definizione dei compensi professionali per le prestazioni fornite da un ingegnere ad un cliente privato è assoggettata soltanto alla libera contrattazione tra le parti e non più vincolata da un tariffario minimo, come accadeva in passato, prima dell'emanazione del D.L. n° 223 del 4 luglio 2006, noto come Decreto Bersani, che ha sancito l'abolizione dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe delle professioni regolamentate in ordini e collegi professionali.

Nonostante quanto premesso, il legislatore ha emanato il cosiddetto Decreto Parametri Giudiziali, D.M. n° 140 del 20 luglio 2012, che nasce per essere utilizzato dai giudici, in caso di contenzioso, per definire l'adeguato compenso in relazione alle prestazioni svolte.



Tale dispositivo può dunque essere utilizzato anche dai professionisti per definire il proprio compenso. In ogni caso il valore così determinato costituisce esclusivamente un compenso base di riferimento, in alcun modo vincolante.



Per quanto riguarda gli appalti pubblici, come sancito dal comma 8 dell'articolo 24 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e come modificato dal Decreto Correttivo D.Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017, nell'affidamento dei contratti attinenti all'architettura ed all'ingegneria vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d'asta applicando il D.M. 17 giugno 2016.

7.2. Calcolo dei corrispettivi

Come evidenziato nel capitolo precedente, esistono due differenti decreti che definiscono come possano essere desunti i corrispettivi base di riferimento per le prestazioni svolte da un ingegnere, ognuno con un differente ambito di applicazione.

Tuttavia, entrambi i disposti utilizzano la medesima procedura di calcolo per definire i corrispettivi, dati dalla somma di tre fattori: il compenso, le spese e gli oneri accessori.

Il compenso viene calcolato come sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera ed il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \Sigma(V \times G \times Q \times P)$$

Il valore così ricavato risulta pertanto proporzionale alla complessità dei lavori, alle prestazioni da eseguire ed al valore dell'opera.

I valori da attribuire ai vari parametri sono specificati tramite formule o tabelle all'interno delle normative stesse.





Per le attività non ricomprese tra quelle tabellate all'interno dei decreti si deve far ricorso al criterio di analogia con le prestazioni precedenti. Ove tale criterio non risulti applicabile la definizione del compenso è fatta tenendo conto dell'impegno del professionista, dell'importanza della prestazione e del tempo impiegato. Nel D.M. 17 giugno 2016 si fa inoltre riferimento ai seguenti valori per l'esecuzione del calcolo:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. professionista incaricato | 50,00-75,00 €/ora; |
| b. aiuto iscritto | 37,00-50,00 €/ora; |
| c. aiuto di concetto | 30,00-37,00 €/ora. |

L'importo delle spese e degli oneri accessori è invece definito in maniera forfettaria nelle opere pubbliche, mentre può essere definito con qualsiasi modalità nell'ambito di lavoro con privati.

7.3. Strumenti di calcolo

Per semplificare il calcolo dei corrispettivi in conformità ai decreti citati il Consiglio Nazionale Ingegneri ha sviluppato due software gratuiti, denominati:

- Corrispettivi CP;
- Corrispettivi OP.





Il primo consente la definizione del corrispettivo base nel rispetto del D.M. n° 140 del 20 luglio 2012 (clienti privati), mentre l'altro è conforme al D.M. 17 giugno 2016 (opere pubbliche).

Tali software consentono anche l'estrapolazione del preventivo tipo e del contratto tipo proposti dal C.N.I.

Gli applicativi possono essere scaricati nell'area "strumenti" di WorkING oppure tramite i seguenti link:

https://www.blumatica.it/blumatica_corrispettivip.asp

https://www.blumatica.it/blumatica_corrispettivioi.asp

Il C.N.I. fornisce anche una guida, periodicamente aggiornata, dal titolo "Corrispettivi per committenti privati e pubblici" contenente tutti gli aggiornamenti normativi ed alcuni esempi di calcolo per determinare il corrispettivo base ed elaborare i documenti tipo.

L'ultima versione disponibile della guida può essere reperita al seguente link:



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese


<https://www.cni.it/132-home/evidenza/2622-corrispettivi-per-committenti-privati-e-pubblici>

7.4. Commissione pareri compensi professionali

Sin dalla loro istituzione i Consigli degli Ordini territoriali hanno avuto il compito di fornire pareri sulle controversie e sulla liquidazione di onorari e spese, come previsto dall'art. 5 punto 3 della Legge n° 1395 del 24/6/1923.

L'art. 9 del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, non ha determinato una automatica abrogazione del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità delle spettanze professionali dei professionisti, ma ha inciso solo sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento. Dunque, sulla base della normativa vigente, il parere di congruità rimane obbligatorio:

- per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento;
- per il giudice che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato, in ordine alla determinazione del “quantum”.



Il parere di congruità è espressione dell'esercizio di una potestà amministrativa, strumentale alla soddisfazione di un pubblico interesse; pertanto, ai fini della legittimità formale e sostanziale del parere di congruità, è necessario che il procedimento per il suo rilascio si conformi ai principi generali di cui alla Legge n° 241 del 07 agosto 1990 ed in particolare si dovrà:

- garantire la certezza del tempo dell'azione amministrativa con la predeterminazione dei termini massimi di durata del procedimento;
- garantire la partecipazione al procedimento amministrativo;
- garantire l'accesso alla documentazione amministrativa, ex artt. 22 e ss della Legge n° 241 del 07 agosto 1990;
- garantire un'istruttoria completa ed una congrua motivazione della decisione assunta.

Per ottemperare a tali disposizioni molti consigli si sono dotati di appositi organi consultori denominati "Commissioni pareri di congruità" ed hanno realizzato specifici regolamenti che ne definiscono le modalità operative.

Per l'espletamento di tali pratiche è fatto diritto al Consiglio dell'Ordine di richiedere un importo a copertura delle spese sostenute.

I regolamenti e la modulistica per l'apertura delle pratiche possono essere richiesti alla segreteria del proprio ordine.



8. STRUMENTI DI AUSILIO ALLA PROFESSIONE

8.1. WorkiNG



Il C.N.I. ha istituito WorkiNG, una piattaforma di servizi offerta agli iscritti che si prefigge di mettere in rete gli ingegneri italiani e le loro competenze, promuovendo la multidisciplinarietà e convogliando domanda e offerta attraverso il network degli ordini e delle aziende che vi aderiscono.

WorkiNG si sviluppa in molteplici sezioni:

- **OFFERTE DI LAVORO** - Ricerca di opportunità di lavoro professionale con mappatura nazionale, internazionale e filtri per la selezione delle competenze e specializzazioni.
- **SPORTELLO LAVORO AUTONOMO** – Tramite una collaborazione istituzionale con la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, il C.N.I. ha avviato uno sportello per il sostegno del Lavoro Autonomo previsto dall'art. 10 della L. 81/2017. In particolare, lo sportello offre: strumenti attivi per l'avvio alla professione; strumenti per la ristrutturazione e il riassetto delle strutture professionali; politiche attive per orientamento o re-inserimento dei collaboratori.
- **BANDI SIA** - Strumenti relativi al Servizio Gare, tramite informative e pubblicazioni con esempi pratici dedicati agli ingegneri specializzati in questo settore, liberi professionisti e RUP. Tra le pubblicazioni, vi

sono esempi per il calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici ed un collegamento ad un software informatico gratuito per la predisposizione dei documenti di gara.

- **NET** - Servizio per la ricerca dei profili e la proposta di competenze specialistiche per collaborazioni professionali.
- **CO-WO** - Raccolta dei servizi offerti dagli Ordini di spazi Coworking e strumenti per la professione in forma condivisa.



- **STRUMENTI** - Raccolta delle convenzioni nazionali e degli strumenti operativi per la professione.
- **WI REPORT** - Osservatorio sull'occupazione ingegneristica, con studi e pubblicazioni periodiche relativi alla professione dell'ingegnere.
- **WI ESTERI** - Il C.N.I. ha aderito ad associazioni internazionali per valorizzare l'ingegneria italiana all'estero e favorire la mobilità dei professionisti italiani nei paesi stranieri. Le informazioni riguardano il programma di mobilità lavorativa "Il tuo primo lavoro EURES" e il riconoscimento del titolo di laurea e dell'abilitazione professionale nei paesi UE.
- **WI CERTing** – Piattaforma per la certificazione delle competenze per l'ingegnere di livello CERTing e CERTing Advanced.




- **PROFILO** – ogni utente ha il proprio profilo con le informazioni riguardanti il settore, l'albo di appartenenza e le aree di interesse.

8.2. Convenzioni

Ciascun Ordine provinciale promuove una serie di convenzioni a favore dei propri iscritti.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, inoltre, ne ha avviate diverse, che riguardano ad esempio:

- il rilascio e la gestione della CNS degli ingegneri con funzionalità di Firma Digitale di Ruolo e Carta Nazionale dei Servizi;
- l'utilizzo a costi agevolati di diversi sistemi per la gestione della fatturazione elettronica;
- i servizi per l'accesso telematico alle principali banche dati della Pubblica Amministrazione (Catasto, Camera di Commercio...);
- la consultazione delle norme tecniche CEI (comitato elettrotecnico italiano) e UNI (Ente Italiano di Normazione) a costo agevolato;
- l'accordo FCA (Fiat Chrysler Automobiles).



Ogni Ordine provinciale può aderire alle convenzioni promosse dal C.N.I. e ha poi la possibilità di istituire ulteriori convenzioni con aziende ed enti del territorio, che possono riguardare sia la professione che il tempo libero. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del proprio Ordine o, dove è stata attivata, nell'area riservata del sito stesso.



C.R.O.I.L.

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

8.3. CERTing

CERTing è il progetto sviluppato dal C.N. I. per valorizzare l'esperienza degli iscritti all'Albo, convalidando le competenze acquisite in specifici settori attraverso l'attività professionale e la formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento.

Per la gestione del progetto CERTing è istituita l'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli ingegneri, denominata "Agenzia CERTing", che si ispira ai contenuti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

La certificazione si può richiedere in 21 campi e relative specializzazioni (cfr. Repertorio delle Qualificazioni Professionali).

A ciascun "campo" è associato un Regolamento Tecnico che dettaglia le caratteristiche che deve possedere l'ingegnere per poter richiedere la certificazione.

Il progetto CERTing prevede la certificazione volontaria delle competenze su due livelli:

- il livello CERTing comprova la competenza professionale in un comparto per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti, svolte per almeno 2 anni nel comparto per il quale è stata richiesta la certificazione;
- il livello CERTing Advanced comprova la competenza professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità. È necessario aver maturato un'esperienza professionale di almeno 5 anni nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione.



Il candidato che intende ottenere la certificazione può presentare richiesta attraverso la piattaforma CERTing (www.cni-certing.it), versare una quota di iscrizione e caricare la documentazione relativa alla formazione ed all'esperienza lavorativa specifica maturata nel campo di competenza.

A seguito della valutazione documentale da parte dell'Agenzia CERTing, la procedura si conclude con un colloquio in cui il candidato si confronta con un gruppo di valutazione.

L' "Elenco degli Ingegneri certificati" viene aggiornato sul sito www.cni-certing.it.

La certificazione ha una durata di tre anni ed è rinnovabile con la stessa procedura attestando la continuità operativa nel campo/specializzazione per il quale si è certificati.

Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, in riferimento al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF), si raggiungeranno livelli differenti a seconda del titolo di studio posseduto e del livello di certificazione raggiunto:

- EQF 6 in caso di laurea triennale e certificazione CERTing;
- EQF 7 in caso di laurea triennale e certificazione CERTing Advanced oppure in caso di laurea magistrale e certificazione CERTing;
- EQF 8 in caso di laurea magistrale e certificazione CERTing Advanced.



C.R.O.I.L

Commissione Giovani

Dicembre 2020



Bergamo

Daniele Bellini

Roberto Migliorini Mulazzani

Brescia

Adele Mita

Fabio Macobatti

Como

Marco Cigardi

Cremona

Marco Ferrari

Lecco

Narghes Doust

Lodi

Giordana Brognoli

Mantova

Andrea Piccinelli

Milano

Silvia Vinci

Monza

Daniele Mariani

Pavia

Luca Bianchini

Francesco Raina

Sondrio

Chiara Brigatti

Varese

Ileana Malavasi

